



IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente
Cons. Eugenio Mele	Componente
Cons. Fabio Mattei	Componente
Cons. Nicola Russo	Componente relatore

FATTO

L'appellante, Roberto Bottin, in qualità di concorrente, ha partecipato al 14° Torneo Città di Siena, disputatasi presso il circuito di Siena il 14-15 novembre 2015, con il pilota Alessio Bottin nella categoria Cadetti del Trofeo monomarca "Easy Kart" e al termine della finale di categoria svoltasi domenica 15 novembre 2015 è stato escluso dalla manifestazione in quanto *"il pistone come si evince dal rapporto n. 3 del C.T. e con una comparazione sul piano di riscontro effettuato fra il pistone incriminato ed il pistone nuovo fornito dal rivenditore presente all'evento, risulta non conforme alle norme tecniche"*. In particolare, il C.T. rilevava che *"al controllo del pistone... si riscontra un asporto di materiale nella parte inferiore"*, e *"al fine di determinare l'effettiva asportazione si confrontava con un altro pistone fornito da un rivenditore presente all'evento"*.

Con l'appello in esame l'appellante deduce l'illegittimità della sanzione irrogata con la decisione impugnata, n. 9 dei Commissari sportivi del 14° Torneo Città di Siena, prospettando cinque motivi, di cui i primi quattro riguardanti specifiche violazioni del regolamento tecnico sportivo "Easy Kart" nella procedura di verifica tecnica: 1) perché non è stato utilizzato in comparazione un pistone certificato e fornito dal costruttore, 2) perché non è dato sapere di che marca fosse il pistone nuovo utilizzato per la comparazione (se Meteor oppure Vortex, come quello utilizzato dal concorrente), 3) per non avere usato un metodo adatto secondo le comuni nozioni di tecnica, 4) per non esservi traccia alcuna del pistone nuovo usato per la comparazione nel materiale spedito a questo Tribunale; infine, come quinto motivo, l'appellante deduce 5) la conformità del pistone utilizzato e che non sono state effettuate asportazioni di materiale.

Con ordinanza pronunciata in data 16 dicembre 2015 il Collegio ha disposto una C.T.U., individuando per l'espletamento il sig. Vincenzo Cesolini e formulando il seguente quesito: *"Esaminato il motore del veicolo guidato dal sig. Bottini nella gara de qua, dica il Consulente se il pistone, oggetto di verifica e di decisione dei Commissari sportivi, sia conforme alla relativa scheda di identificazione del motore Easy Kart EKL 60"*.

Il C.T.U. ha provveduto al deposito della relazione peritale.

In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha depositato memoria e alla pubblica udienza dell'11 maggio 2016 l'appello è stato spedito in decisione, previa discussione delle parti, l'appellante e la Procura che, alla luce delle risultanze della C.T.U. acquisita, hanno concluso entrambe per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

E, infatti, dalla C.T.U. espletata è emerso un responso di *"piena conformità nel rispetto delle tolleranze fornite dal produttore"*, nonché un responso negativo circa *"eventuali abrasioni e/o asportazioni di materiali"*, sottolineandosi, altresì, *"a supporto dell'integrità del pistone ... che*



Automobile Club d'Italia

SPORT

internamente ... sono ancora presenti le forgiature originali nonché i numeri di matricola e la marca del produttore".

L'appello, pertanto, è da accogliere, essendo fondato il quinto motivo relativo alla conformità del pistone ed all'assenza di asportazioni, con assorbimento delle restanti censure; per l'effetto, il provvedimento di esclusione impugnato deve essere annullato, con ogni conseguente statuizione di legge e regolamento, anche in ordine alla restituzione del deposito cauzionale.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste a carico dell'A.C.I. e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, come da apposita notula allegata alla relazione peritale.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, adottato con la decisione n. 9 del 15 novembre 2015 del Collegio dei Commissari Sportivi;
- dispone la restituzione del deposito cauzionale all'appellante;
- liquida al C.T.U. Vincenzo Cesolini la somma di euro 1.250,00 lordi, come da apposita notula;
- pone le spese di CTU a carico di ACI, che dovrà provvedere alla restituzione alla parte appellante dell'acconto di € 1000, già versato al consulente;
- ordina la restituzione del particolare meccanico oggetto di perizia

Così deciso in Roma, addì 11 maggio 2016

IL PRESIDENTE

(dr. Claudio ZUCHELLI)

IL RELATORE EST.

(dr. Nicola RUSSO)